

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Pubblicità dei lavori	176
Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>b</i>), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere come riformulata</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	189
Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i>)	178
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	194
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	196
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	198

Martedì 26 ottobre 1999. — Presidenza
del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Pubblicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone — se non vi sono obiezioni — che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 21 ottobre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione si era pronunciata su tutti gli emendamenti presentati accantonando l'emendamento Duva 27 relativo al punto 7) della proposta di parere (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 21 ottobre). Relativamente a tale emendamento fa notare che appare inopportuno richiamare per l'Istituto superiore della sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro modalità di nomina analoghe a quelle vigenti per l'INAIL e per l'INPS.

In effetti l'articolo 7, comma 3 del testo in esame prevede che all'organizzazione degli istituti in questione si prov-

veda con i regolamenti di cui all'articolo 10 che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 e di cui alle disposizioni vigenti per gli enti di ricerca. Pertanto appare preferibile evidenziare l'analogia con gli enti di ricerca più che con enti previdenziali quali l'INAIL e l'INPS.

Il senatore Antonio DUVA (DS) condivide le considerazioni circa la congruità di un richiamo agli enti di ricerca anche in considerazione del fatto che per il procedimento di nomina degli organi di quegli enti è previsto il parere parlamentare. Tuttavia osserva che il testo del Governo non fa riferimento alle specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 204 relative alle procedure di nomina degli organi degli enti di ricerca. Fa inoltre notare che l'articolo 7 rinvia all'articolo 10 del provvedimento che detta disposizioni sulla nomina degli organi degli enti pubblici diverse da quelle previste per gli enti di ricerca. Appare pertanto opportuno prevedere nel testo una deroga a quanto previsto dall'articolo 10 sulla procedura di nomina richiamando espressamente le relative disposizioni previste per gli enti di ricerca.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, precisando che l'articolo 10 reca la disciplina generale per gli enti pubblici diversi dagli enti di ricerca e dagli enti previdenziali, fa notare che all'articolo 7, comma 3 del provvedimento è contenuto un richiamo per l'Istituto superiore della sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro alle disposizioni degli enti di ricerca. Reputa comunque opportuno specificare che il richiamo concerne in particolare la procedura di nomina degli organi degli enti di ricerca. Propone pertanto di riformulare l'emendamento Duva 27 nel seguente modo: « In ordine alle disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 prevista dal testo del Governo si richiama l'esigenza che tali disposizioni

abbiano anche riguardo ai procedimenti di nomina previsti per gli enti di ricerca ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Duva 27 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, dopo aver evidenziato l'opportunità di segnalare nella proposta di parere l'esigenza di considerare l'Ente nazionale semente elette (ENSE) al di fuori della ricerca in agricoltura, tenendo conto dei compiti di certificazione propri dell'Ente, formula pertanto la proposta di parere quale risulta dalle riformulazioni accolte e dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 1*).

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) in relazione al punto 10 della proposta di parere presentata dal relatore fa presente l'opportunità di assicurare un'adeguata presenza di editori ed autori negli organi della SIAE non solo in sede di adozione dello statuto ma anche in sede di adozione del regolamento.

Dichiara di condividere invece tutte le restanti integrazioni apportate al parere per effetto delle deliberazioni intervenute, in particolare le integrazioni relative al coordinamento degli istituti storici e al rinvio a decreti correttivi ed integrativi per l'inserimento di modifiche all'elenco da allegare al provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, condivide la richiesta della senatrice D'Alessandro Prisco di assicurare una adeguata presenza di editori ed autori negli organi della SIAE sia in sede di regolamento che in sede di statuto. Propone quindi di eliminare al punto 5.5 l'inciso « in sede di adozione dello statuto di cui ai commi 4 e 5 ».

La Commissione approva.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) esprime condivisione sulla proposta di parere come riformulata dal relatore sulla

base delle deliberazioni della Commissione.

Relativamente al punto 4 nella parte in cui si segnala l'opportunità di decreti correttivi ed integrativi al fine di integrare l'elenco degli enti da allegare al provvedimento, fa notare la utilità di indicare i criteri che il Governo dovrà seguire in sede di esercizio della delega integrativa.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) con riferimento a quanto evidenziato dal deputato Frattini rileva l'inopportunità di criteri da indicare al Governo ai fini dell'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi. In effetti i criteri sono individuati dalla legge delega e dal decreto principale in esame. L'eventuale inserimento nel parere di un riferimento ad ulteriori principi direttivi potrebbe configurare una limitazione al potere di delega integrativa e correttiva.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) sottolinea che la proposta di inserimento di criteri ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge delega e dal provvedimento in esame, nasce dall'esigenza di evitare che in futuro attraverso i decreti correttivi ed integrativi altri enti siano esclusi dalla tabella sulla base di mere ragioni di opportunità. In tal modo si rischierebbe di vanificare il disegno complessivo di snellimento del sistema degli enti pubblici. Reputa pertanto opportuno precisazioni in tal senso.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa notare che il richiamo ai decreti correttivi ed integrativi è stato evidenziato nella proposta di parere al fine di richiamare l'attenzione del Governo sulla possibilità di inserire — e non di escludere — ulteriori enti nell'elenco da allegare.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), rilevando che il potere del Governo di emanare decreti correttivi ed integrativi è espressamente previsto nella legge delega e quindi appare superfluo un richiamo allo stesso nel parere della Commissione,

propone di eliminare al punto 4) l'intero quarto capoverso. In tal modo resta ferma la possibilità di interventi correttivi ma gli stessi non vengono incentivati.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, non concorda con la proposta del deputato Massa ritenendo essenziale chiarire nel parere che la Commissione reputa non esaustiva la tabella da allegare al provvedimento.

Propone comunque di eliminare al quarto capoverso il secondo periodo in cui si segnala l'opportunità di procedere laddove necessario ad integrazioni e correzioni dell'elenco attraverso lo strumento dei decreti correttivi ed integrativi.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale riformulata anche con le integrazioni deliberate dalla Commissione nella seduta odierna.

La Commissione approva all'unanimità (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(*Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con indirizzi*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 ottobre 1999.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 4*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 3*), esprime parere favorevole sull'emendamento Giarretta 1, Frattini 2, nonché sulla prima parte dell'emendamento Frattini 6.

Dichiara parere contrario sugli emendamenti Magnalbò 8, Magnalbò 9 e Garra 10.

Invita al ritiro degli emendamenti Frattini 3, Magnalbò 7, Magnalbò 11, Magnalbò 12, Garra 13, Frattini 14, Giaretta 15 nonché della seconda parte dell'emendamento Frattini 6.

Si riserva di riformulare l'emendamento Frattini 4 e ritiene assorbito nella proposta di parere l'emendamento Magnalbò 5.

La Commissione approva gli emendamenti Giaretta 1 e Frattini 2.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, precisa, in relazione all'emendamento Frattini 3, che il punto 4) della proposta di parere non sopprime la previsione dell'articolo 2, comma 2, del testo del Governo che prevede la competenza dell'UNIRE in merito al finanziamento degli ippodromi.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira l'emendamento 3 di cui è firmatario.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Frattini 4 nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 5, alla fine del periodo, le parole « ed ovunque trasmesse » eliminando così il riferimento alla garanzia del diritto d'immagine dei proprietari di cavalli da corsa che risulta materia regolata dal codice civile.

Reputa comunque recepito nella proposta di parere depositata la seconda parte dell'emendamento Frattini 4 fatta eccezione per il riferimento ai centri di addestramento che propone di inserire al punto 2) della proposta di parere dopo le parole « al miglioramento di quelli esistenti ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Frattini 4 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbito dalla proposta di parere l'emendamento Magnalbò 5.

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento Frattini 6.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira la restante parte dell'emendamento 6 di cui è firmatario.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Magnalbò 7 fa notare che occorre lasciare all'UNIRE la possibilità di stabilire le modalità di trasmissione delle corse.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) insiste sulla votazione dell'emendamento di cui è cofirmatario attraverso il quale si intende riconoscere alle società di corse la possibilità di utilizzare le immagini in differita.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, ribadisce che la trasmissione in differita delle corse potrà essere decisa dall'UNIRE. L'emendamento Magnalbò 7 vanifica pertanto la titolarità in capo all'UNIRE della concessione in esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che l'articolo 2, comma 5 del provvedimento prevede espressamente che l'UNIRE quale concessionario esclusivo del segnale televisivo assicura la diffusione attraverso la rete nazionale e regionale delle riprese televisive delle corse.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 7.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Magnalbò 8 fa notare che il punto 5) della proposta di parere prende in considerazione quanto previsto dalla Conferenza Stato-regioni che ha evidenziato la genericità della formulazione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), fa presente l'opportunità di lasciare all'UNIRE la decisione discrezionale sull'ammontare della quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche da destinare alle regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 8.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone con riferimento all'articolo 3, comma 1, di inserire dopo le parole « attività ippica » le seguenti: « in particolare di carattere agonistico ».

La Commissione approva.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), ritira l'emendamento 9 di cui è cofirmatario.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente che quanto previsto dall'emendamento Garra 10 determinerebbe uno squilibrio all'interno del consiglio di amministrazione per evitare il quale nella proposta di parere si prevede l'inserimento anche di un rappresentante del settore del cavallo da sella.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 10 al quale appone la firma il deputato Raffaele Marotta.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, in relazione agli emendamenti Magnalbò 11, Frattini 14 e Giaretta 15, che affrontano il tema dell'incompatibilità, fa notare che la Commissione ha fino ad oggi seguito sul problema in questione un orientamento ben preciso. Pertanto un'eventuale deroga a quell'orientamento, quale quella proposta negli emendamenti in esame, potrebbe risultare una decisione *ad personam*. Aggiunge che l'accoglimento degli emendamenti suddetti andrebbe contro le stesse aspettative degli operatori del settore che espressamente chiedono il mantenimento del testo del Governo. In caso contrario si creerebbe un precedente poco opportuno

per un ente quale l'UNIRE la cui esigenza di riorganizzazione appare preminente.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) evidenziando la delicatezza della materia in esame sottolinea l'opportunità di consentire all'ente, nella fase successiva alla riorganizzazione, di utilizzare le professionalità presenti nel settore dell'ippica. A quest'ultimo proposito fa notare che in tale settore l'esperienza diretta postula necessariamente un conflitto di interessi la cui eventuale preclusione rischia di pregiudicare la funzionalità dell'ente stesso. Pertanto appare necessario riflettere su eventuali rimedi.

Fa rilevare che nel proprio emendamento manca il riferimento contenuto nell'emendamento Giaretta 15 ad un apposito regolamento del ministro con cui si provveda alla disciplina dell'amministrazione fiduciaria. In effetti nell'ordinamento sono già presenti strumenti di amministrazione fiduciaria idonei a rimuovere il conflitto di interessi. Non ritiene che l'accoglimento degli emendamenti in questione possa configurare una norma *ad personam* visto che si richiamano in merito al conflitto di interessi principi di carattere generale.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) rileva che il settore dell'ippica appare l'unico settore in cui le competenze risultano strettamente connesse alla partecipazione di interessi. Dichiarata di condividere quanto dichiarato dal relatore sull'esigenza per la Commissione di garantire in tale occasione una soluzione omogenea a quella adottata già per altri enti.

Ricorda che in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino del CONI la Commissione ha condiviso la previsione di un regime di incompatibilità tra il mandato di presidente delle società e il mandato di componente degli organi del comitato al fine di evitare che coloro che abbiano interesse a ricevere finanziamenti non facciano parte degli organi deputati a decidere sugli stessi.

Il regime di incompatibilità previsto all'interno del CONI per i presidenti di società deve ritenersi estensibile anche a coloro che nel settore dell'ippica, pur dotati di competenza professionale, hanno interessi economici diretti nel settore.

Considerando la situazione attuale dell'UNIRE appare opportuno garantire l'eliminazione di qualsiasi genere di conflitto di interessi soprattutto in una fase di riordino per la quale si richiede maggiore snellimento e maggiore trasparenza.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che all'interno del mondo dell'ippica sono emersi due diversi orientamenti: da una parte la proposta di assicurare all'interno dell'UNIRE la presenza di persone dotate di competenza professionale nel settore; dall'altra la proposta di escludere dagli organi direttivi dell'ente stesso tali soggetti. Gli emendamenti Magnalbò 11, Frattini 14 e Giaretta 15 propongono l'introduzione di un istituto di carattere generale quale quello dell'affidamento in amministrazione fiduciaria da parte degli interessati ad un comitato di garanti dei beni e dei diritti che possono integrare il conflitto di interessi. In effetti tale previsione potrebbe apparire inopportuna.

Peraltro considerando, sotto il profilo pratico, che l'ente è oggetto di riordino da parte dell'attuale commissario, che a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento si troverebbe in una situazione di incompatibilità, propone, come ritenuto plausibile anche dallo stesso Governo, di prevedere un'attenuazione del regime di incompatibilità in fase di prima attuazione del decreto in modo da evitare una rimozione immediata degli organi attualmente in carica.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS) esprime perplessità sulla proposta avanzata dal Presidente ritenendo che in tal modo si possa configurare una proroga della gestione commissariale. Considerando che il provvedimento è finalizzato al riordino dell'UNIRE, si dichiara contrario ad inserire nel testo del Governo

un'attenuazione di quel regime di incompatibilità previsto già per altri enti riordinati. Coloro che risultano destinatari di risorse finanziarie non possono infatti configurarsi anche come coloro che decidono sul regime dei finanziamenti. Si determinerebbe in tal caso un conflitto di interessi economici al quale si dichiara fermamente contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, precisa che la proposta avanzata non intende configurarsi come una proroga della gestione commissariale, ma introdurre in fase di prima attuazione un'attenuazione della disciplina delle incompatibilità.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, ribadisce che l'accoglimento degli emendamenti Magnalbò 11, Frattini 14 e Giaretta 15 con cui si annullano gli effetti previsti all'articolo 4, comma 6, darebbe luogo ad una norma *ad personam* che peraltro non soddisfa le esigenze del mondo dell'ippica. Aggiunge che nel settore dell'ippica sono presenti, contrariamente a quanto si afferma, molte personalità in grado di riordinare l'ente in esame.

Relativamente alla fase di prima attuazione del decreto propone di eliminare all'articolo 10, comma 1, in primo luogo, il riferimento al mantenimento dell'attuale direttore generale sino alla scadenza del mandato e, in secondo luogo, di spostare a 90 giorni il termine per la nomina dei nuovi organi e quindi del segretario generale, in modo da consentire il completamento delle operazioni avviate nella fase di gestione commissariale.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) dichiara di condividere la proposta formulata dal Presidente in base alla quale in sede di prima attuazione del decreto la disciplina delle incompatibilità viene attenuata.

Dichiara pertanto di riformulare il proprio emendamento nel senso indicato dal Presidente prevedendo però in fase di prima attuazione, in luogo dell'attenua-

zione del regime di incompatibilità, la possibilità di rimuovere il conflitto di interessi secondo le regole dell'ordinamento. Si tratterebbe di una norma valida solo per il periodo transitorio visto che a regime a coloro che versano in una situazione di conflitto di interessi non è riconosciuta alcuna possibilità di utilizzare gli strumenti previsti dall'ordinamento per rimuovere il conflitto medesimo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), richiamando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, fa notare che il testo del Governo prevede già la possibilità di rimuovere le incompatibilità entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina.

Ribadisce la necessità per la Commissione di pronunciarsi sul tema in esame coerentemente con quanto previsto in sede di riordino di altri enti in modo da evitare la creazione di norme *ad personam*.

Si dichiara invece favorevole alla proposta del relatore di ampliare il termine previsto al comma 2 dell'articolo 10 per la nomina dei nuovi organi dell'UNIRE e del segretario generale. Si dichiara quindi favorevole ad eliminare la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 10 in base alla quale il direttore generale dell'UNIRE rimane in carica sino alla scadenza del contratto vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) riformula il proprio emendamento 14 nel senso di prevedere all'articolo 4, comma 6, la possibilità per i membri dei vari organi di rimuovere il conflitto di interessi mediante il ricorso all'amministrazione fiduciaria.

La Commissione respinge la riformulazione dell'emendamento Frattini 14 e quindi gli emendamenti Magnalbò 11 e Giaretta 15.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone quindi di inse-

rire nella proposta di parere la seguente osservazione: «all'articolo 10 si propone di spostare il comma 2 al posto del comma 1 prevedendo dopo le parole "nuovi organi" le parole "e del segretario generale" e sostituendo il termine di 45 giorni con il termine di 90 giorni; di spostare quindi il comma 1 al posto del comma 2 sopprimendo le parole da "il direttore generale dell'UNIRE..." fino alla parola "mentre"».

La Commissione approva.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), ritira l'emendamento Magnalbò 12 di cui è cofirmatario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbito dalla precedente deliberazione sulla nuova formulazione dell'articolo 10 l'emendamento Garra 13.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, fa notare che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un'ulteriore iniziativa per incidere sulle tradizionali caratteristiche di un ente al cui interno sono maturate, nel corso degli anni, capacità e competenze tali da consentire all'ente di operare con criteri di equilibrio e di efficienza.

Invero le risorse dell'ente sono state sottratte in gran parte dal Ministero delle finanze che ha così acquisito il controllo su tutte le forme di scommessa ippica.

Attraverso i proventi delle scommesse l'UNIRE nel corso degli anni ha acquisito quella autonomia che lo poneva come momento centrale dell'attività ippica.

L'esigenza di rinnovarne le regole era da tempo avvertita ma come momento di ammodernamento non già per determinare il totale cambiamento che adesso si intende introdurre e che vorrebbe l'UNIRE in posizione subordinata rispetto a molteplici esigenze e, quindi, non più in condizione di dettare le linee guida dell'attività ippica italiana.

In virtù di tali considerazioni dalle quali nasce la proposta di riordino all'esame, il gruppo di alleanza nazionale annuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la

proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte.

La Commissione approva (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PROPOSTA DI PARERE COME RIFORMULATA

La Commissione,

premessi che:

l'ambito di applicazione del decreto si estende a tutti gli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza, salve le deroghe espressamente previste, in virtù della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera b) e successive modificazioni; mentre non si applica agli enti privati controllati direttamente e indirettamente dallo Stato, né agli enti di ricerca oggetto di separata riforma. Gli articoli 9 e 10 contengono, quindi, una normativa di carattere generale; norme queste ultime che sono del tutto condivisibili nella parte in cui razionalizzano la disciplina degli enti, delegando in larga misura all'autonomia statutaria degli stessi l'adozione della normativa specifica per ciascuno di essi;

l'altra parte del testo riguarda una serie di enti operanti segnatamente nel settore culturale o della ricerca scientifica, che vengono elencati in due tabelle, disponendo per gli enti della prima tabella la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, e per gli enti della seconda tabella, la trasformazione in strutture scientifiche o consorzi universitari, salva l'adozione da parte degli stessi enti, entro un certo termine, della delibera di assumere la personalità giuridica di diritto privato (articoli 2, 3 e 8). Per questa parte, la disciplina proposta dal Governo appare eccessivamente rigida, anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli enti, dei quali si propone la priva-

tizzazione, hanno espresso sul punto un orientamento decisamente contrario, e nello stesso senso, gran parte dei mondi culturali ad essi correlati. D'altra parte, la trasformazione nel modo proposto di questi enti non sembra comportare alcun significativo risparmio per lo Stato, nella contribuzione, generalmente esigua, peraltro, che ad essi è destinata. Sul punto, quindi, si propone una soluzione alternativa;

la terza parte della normativa riguarda singole figure di enti, e cioè l'Ente Autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (articolo 2, comma 2), l'ISTAT (articolo 4, comma 3), l'ANAS (articolo 4, comma 4), la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA (articolo 4, comma 5), la SIAE (articolo 5), l'Ente esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma (articolo 6), l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione della sicurezza del lavoro (articolo 7). Norme di diverso spessore e ampiezza non sempre del tutto chiare; mentre restano al di fuori di ogni previsione del testo altri enti, per i quali un intervento legislativo potrebbe essere ritenuto necessario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1. Per quanto riguarda la normativa generale di cui sopra (articoli 9 e 10), il

parere è complessivamente favorevole. Appare tuttavia opportuna la soppressione all'articolo 10, comma 1, lettera g), dell'ultima proposizione (da: « in tale periodo » a: « commissario straordinario »), non sembrando utile limitare il mandato dei presidenti coinvolgendo nel computo il periodo di eventuale loro assunzione della responsabilità dell'amministrazione straordinaria dell'ente. Inoltre si propone di eliminare — come già suggerito dallo stesso Governo — all'articolo 10, comma 1, l'espressione « fatta eccezione per quelli aventi struttura associativa » visto che la norma medesima prevede che agli enti associativi si applichino comunque singole sue disposizioni.

2. Mentre non si comprende la ragione della massiccia deroga circa l'applicazione della legge rispetto a molteplici enti, stabilita dall'articolo 1, comma 2. La deroga ha un senso esclusivamente per gli enti pubblici economici che, esercitando attività di impresa, presentano esigenze organizzative del tutto proprie. Per gli altri non appaiono opportune deroghe all'applicazione degli articoli 9 e 10, anche tenendo conto del fatto che si tratta di norme, le quali si limitano a dettare criteri di razionalizzazione nella successiva attività statutaria e programmatica degli enti stessi. Si propone pertanto l'eliminazione di tale disciplina derogatoria.

3. Quanto al comma 3 dell'articolo 1, occorre sostituire l'espressione « Autorità indipendenti », con quella ormai in uso di « Autorità di garanzia e di vigilanza » (articolo 4 della legge 265/99).

4. Per quanto riguarda la seconda parte della disciplina, quella relativa alla privatizzazione degli enti di cui alle tabelle allegate, si propone una soluzione alternativa a quella prospettata dal Governo, più flessibile, che consenta sia di tener conto della volontà autonomamente espressa dai singoli enti, che in larga parte sono espressione di specifici e ben individuati ambienti culturali, sia di consentire al Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, di valutare caso per caso la diversa situa-

zione; provvedendo, in qualche caso, alla privatizzazione, in altri alla trasformazione degli enti in strutture universitarie, in altri ancora a lasciare senz'altro agli enti la natura pubblicistica. Insomma, si propone di proceduralizzare la disciplina proposta dal Governo, mantenendone nella sostanza inalterati gli obiettivi e l'ispirazione.

Si propone pertanto di unificare le tabelle A e B e di eliminare la previsione di cui all'articolo 2 relativa alla privatizzazione di enti pubblici a prescindere dalla volontà degli stessi. In relazione agli enti elencati nella tabella come unificata si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere con disposizioni regolamentari alla razionalizzazione e ristrutturazione di enti operanti nel medesimo settore. Gli schemi dei regolamenti così predisposti dovranno essere deliberati previa consultazione degli enti interessati e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per gli enti non coinvolti dal processo di ristrutturazione e riorganizzazione il Governo potrà procedere con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri — sempre previa consultazione degli enti — alla privatizzazione o alla trasformazione in strutture scientifiche delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede. Relativamente a quest'ultima ipotesi appare opportuno riformulare l'articolo 3 in modo da escludere la possibilità della perdita della personalità giuridica di diritto pubblico per gli enti che non siano stati né privatizzati né trasformati.

Comunque si propone la cancellazione dalla tabella per alcuni enti, e segnatamente per:

l'Unione accademica nazionale, in quanto costituita dalle maggiori istituzioni accademiche, che sono enti pubblici, con il compito, previsto dalla legge istitutiva dell'Unione stessa, di offrire la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione accademica internazionale (UAI), nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali;

la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in quanto è l'unico ente pubblico nazionale che si occupa istituzionalmente ed in modo esclusivo dell'attuazione e della promozione di iniziative per la lotta contro i tumori. Appare pertanto opportuno mantenere la natura pubblica dell'ente;

la SPORTASS, in quanto incluso tra gli enti, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, che sono esclusi dal riordino degli enti pubblici nazionali come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

l'Unione nazionale lotta all'analfabetismo, cui devono essere accomunate l'Opera Montessori di Roma ed il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, in quanto già persona giuridica privata appartenente alla categoria delle istituzioni ausiliarie della scuola di cui agli articoli 549 e 550 del regolamento generale.

In merito alla tabella la Commissione invita il Governo a considerare non esauritivo l'elenco in essa contenuto in quanto alcuni enti che presentano caratteristiche simili a quelle degli enti inseriti possono risultare esclusi. Si segnala pertanto l'opportunità di procedere, laddove necessario, ad integrazioni e correzioni dell'elenco attraverso lo strumento dei decreti correttivi ed integrativi.

Per quanto riguarda gli istituti storici nazionali si propone, per la specifica attività di ricerca storica svolta da tali enti, che sia definito un modello organizzativo strutturato a rete in conformità al modello utilizzato per gli enti di ricerca in agricoltura e gli osservatori astronomici, che ne valorizzi la loro attività di ricerca definita dalle norme istitutive di tali enti.

Si tratta di delicati compiti di promozione della ricerca e dello studio delle fonti della storia d'Italia e di formazione dei docenti a ciò preposti che devono essere valorizzati e tutelati secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente alle istituzioni pubbliche nazio-

nali di ricerca. La disciplina adottata per gli istituti storici nazionali deve altresì assicurare il corretto adempimento da parte degli istituti medesimi degli obblighi internazionali per conto dell'Italia in materia di partecipazione al Comité International des Sciences Historiques (CISH).

5. Per quanto riguarda la terza parte, si pongono specifici rilievi in ordine a singoli enti:

5.1. Per quanto concerne l'Ente autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), si ritiene fondata la posizione espressa dalla Regione, e perciò si propone il trasferimento alla Regione Campania, a titolo gratuito, delle azioni della SEPSA, della quale l'ente è l'unico azionista, visto che la SEPSA stessa costituisce una realtà strategica nel sistema dei trasporti campano, mentre la Regione è competente nella materia ai sensi del decreto legislativo 422/97. Per quanto riguarda i dipendenti del soppresso Ente autonomo Volturno, si ritiene che la continuità del rapporto di lavoro debba essere assicurata dalla Regione Campania.

5.2. Per quanto concerne l'ISTAT, sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:

« 3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico ».

5.3. Per quanto concerne l'ANAS, al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere le parole da « l'ente è sin d'ora autorizzato... » fino a « di rispettiva competenza ».

ad » con le seguenti « L'ente, direttamente ovvero attraverso società controllate può... ».

5.4. Per quanto riguarda la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA, valuti il Governo l'opportunità dell'accorpamento tenendo conto della diversità strutturale e funzionale dei due enti, ferma restando l'esigenza che la loro missione venga valorizzata e ne sia salvaguardata l'unitarietà di esercizio. Si segnala inoltre l'esigenza di prevedere nel testo un richiamo alla normativa sulla mobilità nel pubblico impiego per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

5.5. Al fine di rispettare la natura associativa della SIAE che si esprime, tra l'altro, nella funzione di esattore dei diritti d'autore, occorre assicurare — in sede di adozione dello statuto di cui ai commi 4 e 5 — una adeguata presenza di autori e editori negli organi dell'ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto proporzionale all'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore che tengano conto dell'ordinamento vigente in sede europea.

5.6. In merito all'Istituto superiore della sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 7), si invita il Governo a disporre l'abrogazione della corrispondente normativa (articolo 48, articolo 45, comma 4, ultima proposizione) contenuta nel decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo (decreto legislativo n. 300 del 1999) visto che la disposizione contenuta nel provvedimento definisce in modo più puntuale l'ambito di competenza dei due enti suddetti.

In ordine alle disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 prevista dal testo del Governo si richiama l'esigenza che tali disposizioni abbiano anche riguardo ai processi di nomina previsti per gli enti di ricerca.

7. Inserire dopo l'articolo 7 il seguente articolo « L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca dotato di indipendenza di giudizio ed autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'organizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro vigilante che reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per altri enti di ricerca ».

8. All'articolo 10, comma 1, lettera c), si sopprima la previsione della necessità di approvazione del programma di attività da parte dell'autorità vigilante, o si precisino meglio le condizioni in presenza delle quali un ente pubblico viene considerato privo « di alto tasso di autonomia finanziaria ».

9. All'articolo 10, comma 1, lettera d), si preveda anche forme di intervento dell'ente locale nel cui ambito l'ente pubblico ha la propria sede.

10. Si rileva che le previsioni contenute nel testo riguardano solo alcuni enti mentre non si esclude l'opportunità di prevedere disposizioni anche per altri enti.

11. Si reputa necessario coordinare la disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali contenuta nel provvedimento con le disposizioni di cui alla legge 70/75. In tal senso appare opportuno prevedere l'abrogazione delle norme della legge n. 70 del 1975 limitatamente alla parte relativa alla disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali, salve specifiche deroghe.

12. Si invita il Governo a prevedere che, alla data di entrata in vigore degli statuti degli enti di cui all'articolo 10, sono abrogate le norme di legge in vigore per gli enti medesimi, e segnatamente per gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, le

quali risultino incompatibili con la disciplina statutaria ovvero sostituite da quest'ultima.

13. Valuti il Governo la possibilità e l'opportunità di inserire nel provvedimento una norma che rafforzi la presenza nell'ambito della Consob di personale ad alta specializzazione professionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

14. Appare necessario estendere all'Agenzia spaziale italiana in materia di contratti di formazione lavoro (di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e integrazioni) l'autorizzazione già prevista per l'ENEA e gli INFN dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con le medesime modalità ivi previste.

15. Si segnala l'opportunità che il nuovo statuto del Club alpino italiano (CAI) — da considerarsi secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ente associativo — preveda una forte auton-

mia per il Corpo nazionale del soccorso alpino, cui spetta per legge il soccorso in montagna.

16. In conformità a quanto previsto in sede di parere sullo schema di decreto legislativo concernente la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, si segnala l'opportunità di inserire nel provvedimento la seguente disposizione: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol spa continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CEE) 150/99 del Consiglio del 19 gennaio 1999 ».

Si segnala altresì l'opportunità di considerare l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) al di fuori della riorganizzazione della ricerca in agricoltura, tenendo conto dei compiti prevalentemente di controllo, propri dell'ente.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PARERE APPROVATO

La Commissione,
premessò che:

l'ambito di applicazione del decreto si estende a tutti gli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza, salve le deroghe espressamente previste, in virtù della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera b) e successive modificazioni; mentre non si applica agli enti privati controllati direttamente e indirettamente dallo Stato, né agli enti di ricerca oggetto di separata riforma. Gli articoli 9 e 10 contengono, quindi, una normativa di carattere generale; norme queste ultime che sono del tutto condivisibili nella parte in cui razionalizzano la disciplina degli enti, delegando in larga misura all'autonomia statutaria degli stessi l'adozione della normativa specifica per ciascuno di essi;

l'altra parte del testo riguarda una serie di enti operanti segnatamente nel settore culturale o della ricerca scientifica, che vengono elencati in due tabelle, disponendo per gli enti della prima tabella la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, e per gli enti della seconda tabella, la trasformazione in strutture scientifiche o consorzi universitari, salva l'adozione da parte degli stessi enti, entro un certo termine, della delibera di assumere la personalità giuridica di diritto privato (articoli 2, 3 e 8). Per questa parte, la disciplina proposta dal Governo appare eccessivamente rigida, anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli enti, dei quali si propone la priva-

tizzazione, hanno espresso sul punto un orientamento decisamente contrario, e nello stesso senso, gran parte dei mondi culturali ad essi correlati. D'altra parte, la trasformazione nel modo proposto di questi enti non sembra comportare alcun significativo risparmio per lo Stato, nella contribuzione, generalmente esigua, peraltro, che ad essi è destinata. Sul punto, quindi, si propone una soluzione alternativa;

la terza parte della normativa riguarda singole figure di enti, e cioè l'Ente Autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (articolo 2, comma 2), l'ISTAT (articolo 4, comma 3), l'ANAS (articolo 4, comma 4), la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA (articolo 4, comma 5), la SIAE (articolo 5), l'Ente esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma (articolo 6), l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione della sicurezza del lavoro (articolo 7). Norme di diverso spessore e ampiezza non sempre del tutto chiare; mentre restano al di fuori di ogni previsione del testo altri enti, per i quali un intervento legislativo potrebbe essere ritenuto necessario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1. Per quanto riguarda la normativa generale di cui sopra (articoli 9 e 10), il

parere è complessivamente favorevole. Appare tuttavia opportuna la soppressione all'articolo 10, comma 1, lettera g), dell'ultima proposizione (da: « in tale periodo » a: « commissario straordinario »), non sembrando utile limitare il mandato dei presidenti coinvolgendo nel computo il periodo di eventuale loro assunzione della responsabilità dell'amministrazione straordinaria dell'ente. Inoltre si propone di eliminare — come già suggerito dallo stesso Governo — all'articolo 10, comma 1, l'espressione « fatta eccezione per quelli aventi struttura associativa » visto che la norma medesima prevede che agli enti associativi si applichino comunque singole sue disposizioni.

2. Mentre non si comprende la ragione della massiccia deroga circa l'applicazione della legge rispetto a molteplici enti, stabilita dall'articolo 1, comma 2. La deroga ha un senso esclusivamente per gli enti pubblici economici che, esercitando attività di impresa, presentano esigenze organizzative del tutto proprie. Per gli altri non appaiono opportune deroghe all'applicazione degli articoli 9 e 10, anche tenendo conto del fatto che si tratta di norme, le quali si limitano a dettare criteri di razionalizzazione nella successiva attività statutaria e programmatica degli enti stessi. Si propone pertanto l'eliminazione di tale disciplina derogatoria.

3. Quanto al comma 3 dell'articolo 1, occorre sostituire l'espressione « Autorità indipendenti », con quella ormai in uso di « Autorità di garanzia e di vigilanza » (articolo 4 della legge 265/99).

4. Per quanto riguarda la seconda parte della disciplina, quella relativa alla privatizzazione degli enti di cui alle tabelle allegate, si propone una soluzione alternativa a quella prospettata dal Governo, più flessibile, che consenta sia di tener conto della volontà autonomamente espressa dai singoli enti, che in larga parte sono espressione di specifici e ben individuati ambienti culturali, sia di consentire al Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, di valutare caso per caso la diversa situa-

zione; provvedendo, in qualche caso, alla privatizzazione, in altri alla trasformazione degli enti in strutture universitarie, in altri ancora a lasciare senz'altro agli enti la natura pubblicistica. Insomma, si propone di proceduralizzare la disciplina proposta dal Governo, mantenendone nella sostanza inalterati gli obiettivi e l'ispirazione.

Si propone pertanto di unificare le tabelle A e B e di eliminare la previsione di cui all'articolo 2 relativa alla privatizzazione di enti pubblici a prescindere dalla volontà degli stessi. In relazione agli enti elencati nella tabella come unificata si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere con disposizioni regolamentari alla razionalizzazione e ristrutturazione di enti operanti nel medesimo settore. Gli schemi dei regolamenti così predisposti dovranno essere deliberati previa consultazione degli enti interessati e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per gli enti non coinvolti dal processo di ristrutturazione e riorganizzazione il Governo potrà procedere con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri — sempre previa consultazione degli enti — alla privatizzazione o alla trasformazione in strutture scientifiche delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede. Relativamente a quest'ultima ipotesi appare opportuno riformulare l'articolo 3 in modo da escludere la possibilità della perdita della personalità giuridica di diritto pubblico per gli enti che non siano stati né privatizzati né trasformati.

Comunque si propone la cancellazione dalla tabella per alcuni enti, e segnatamente per:

l'Unione accademica nazionale, in quanto costituita dalle maggiori istituzioni accademiche, che sono enti pubblici, con il compito, previsto dalla legge istitutiva dell'Unione stessa, di offrire la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione accademica internazionale (UAI), nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali;

la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in quanto è l'unico ente pubblico nazionale che si occupa istituzionalmente ed in modo esclusivo dell'attuazione e della promozione di iniziative per la lotta contro i tumori. Appare pertanto opportuno mantenere la natura pubblica dell'ente;

la SPORTASS, in quanto incluso tra gli enti, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, che sono esclusi dal riordino degli enti pubblici nazionali come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

l'Unione nazionale lotta all'analfabetismo, cui devono essere accomunate l'Opera Montessori di Roma ed il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, in quanto già persona giuridica privata appartenente alla categoria delle istituzioni ausiliarie della scuola di cui agli articoli 549 e 550 del regolamento generale.

In merito alla tabella la Commissione invita il Governo a considerare non esauritivo l'elenco in essa contenuto in quanto alcuni enti che presentano caratteristiche similari a quelle degli enti inseriti possono risultare esclusi.

Per quanto riguarda gli istituti storici nazionali si propone, per la specifica attività di ricerca storica svolta da tali enti, che sia definito un modello organizzativo strutturato a rete in conformità al modello utilizzato per gli enti di ricerca in agricoltura e gli osservatori astronomici, che ne valorizzi la loro attività di ricerca definita dalle norme istitutive di tali enti.

Si tratta di delicati compiti di promozione della ricerca e dello studio delle fonti della storia d'Italia e di formazione dei docenti a ciò preposti che devono essere valorizzati e tutelati secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente alle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca. La disciplina adottata per gli istituti storici nazionali deve altresì assicurare il corretto adempimento da parte degli istituti medesimi degli obblighi internazionali per conto dell'Italia in ma-

teria di partecipazione al Comité International des Sciences Historiques (CISH).

5. Per quanto riguarda la terza parte, si pongono specifici rilievi in ordine a singoli enti:

5.1. Per quanto concerne l'Ente autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), si ritiene fondata la posizione espressa dalla Regione, e perciò si propone il trasferimento alla Regione Campania, a titolo gratuito, delle azioni della SEPSA, della quale l'ente è l'unico azionista, visto che la SEPSA stessa costituisce una realtà strategica nel sistema dei trasporti campano, mentre la Regione è competente nella materia ai sensi del decreto legislativo 422/97. Per quanto riguarda i dipendenti del soppresso Ente autonomo Volturno, si ritiene che la continuità del rapporto di lavoro debba essere assicurata dalla Regione Campania.

5.2. Per quanto concerne l'ISTAT, sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:

« 3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico ».

5.3. Per quanto concerne l'ANAS, al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere le parole da « l'ente è sin d'ora autorizzato... » fino a « di rispettiva competenza e ad » con le seguenti « L'ente, direttamente ovvero attraverso società controllate può... ».

5.4. Per quanto riguarda la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA, valuti il Governo l'opportunità

dell'accorpamento tenendo conto della diversità strutturale e funzionale dei due enti, ferma restando l'esigenza che la loro missione venga valorizzata e ne sia salvaguardata l'unitarietà di esercizio. Si segnala inoltre l'esigenza di prevedere nel testo un richiamo alla normativa sulla mobilità nel pubblico impiego per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

5.5. Al fine di rispettare la natura associativa della SIAE che si esprime, tra l'altro, nella funzione di esattore dei diritti d'autore, occorre assicurare una adeguata presenza di autori e editori negli organi dell'ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto proporzionale all'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore che tengano conto dell'ordinamento vigente in sede europea.

5.6. In merito all'Istituto superiore della sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 7), si invita il Governo a disporre l'abrogazione della corrispondente normativa (articolo 48, articolo 45, comma 4, ultima proposizione) contenuta nel decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo (decreto legislativo n. 300 del 1999) visto che la disposizione contenuta nel provvedimento definisce in modo più puntuale l'ambito di competenza dei due enti suddetti.

In ordine alle disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 prevista dal testo del Governo si richiama l'esigenza che tali disposizioni abbiano anche riguardo ai processi di nomina previsti per gli enti di ricerca.

7. Inserire dopo l'articolo 7 il seguente articolo « L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca dotato di indipendenza di giudizio ed autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'organizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro vigilante che reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per altri enti di ricerca ».

8. All'articolo 10, comma 1, lettera c), si sopprima la previsione della necessità di approvazione del programma di attività da parte dell'autorità vigilante, o si precisino meglio le condizioni in presenza delle quali un ente pubblico viene considerato privo « di alto tasso di autonomia finanziaria ».

9. All'articolo 10, comma 1, lettera d), si preveda anche forme di intervento dell'ente locale nel cui ambito l'ente pubblico ha la propria sede.

10. Si rileva che le previsioni contenute nel testo riguardano solo alcuni enti mentre non si esclude l'opportunità di prevedere disposizioni anche per altri enti.

11. Si reputa necessario coordinare la disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali contenuta nel provvedimento con le disposizioni di cui alla legge 70/75. In tal senso appare opportuno prevedere l'abrogazione delle norme della legge n. 70 del 1975 limitatamente alla parte relativa alla disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali, salve specifiche deroghe.

12. Si invita il Governo a prevedere che, alla data di entrata in vigore degli statuti degli enti di cui all'articolo 10, sono abrogate le norme di legge in vigore per gli enti medesimi, e segnatamente per gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, le quali risultino incompatibili con la disciplina statutaria ovvero sostituite da quest'ultima.

13. Valuti il Governo la possibilità e l'opportunità di inserire nel provvedimento una norma che rafforzi la presenza nell'ambito della Consob di personale ad alta specializzazione professionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

14. Appare necessario estendere all'Agenzia spaziale italiana in materia di

contratti di formazione lavoro (di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e integrazioni) l'autorizzazione già prevista per l'ENEA e gli INFN dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con le medesime modalità ivi previste.

15. Si segnala l'opportunità che il nuovo statuto del Club alpino italiano (CAI) — da considerarsi secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ente associativo — preveda una forte autonomia per il Corpo nazionale del soccorso alpino, cui spetta per legge il soccorso in montagna.

16. In conformità a quanto previsto in sede di parere sullo schema di decreto legislativo concernente la riorganizzazione

del settore della ricerca in agricoltura, si segnala l'opportunità di inserire nel provvedimento la seguente disposizione: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol spa continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CEE) 150/99 del Consiglio del 19 gennaio 1999 ».

Si segnala altresì l'opportunità di considerare l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) al di fuori della riorganizzazione della ricerca in agricoltura, tenendo conto dei compiti prevalentemente di controllo, propri dell'ente.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE
ONOREVOLE ANTONIO DI BISCEGLIE**

La Commissione

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine »;

b) rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b) recante la delega al riordino degli enti pubblici non previdenziali, nonché in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 143/1997 che dispone la soppressione di tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e quindi anche a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) verificata la conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge n. 59 del 1997;

d) rilevata la necessità di ricondurre a normalità istituzionale la gestione dell'UNIRE dopo sei anni di commissariamento, nonché di una riforma che garantisca un rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento nazionale del settore dell'ippica e un raccordo con i livelli regionali;

e) considerato che la riorganizzazione dell'ente UNIRE è finalizzata ad assicurare una maggiore efficienza, trasparenza ed economicità di gestione nel campo dell'ippica;

f) rilevata l'opportunità di considerare il presente decreto strettamente connesso con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 che ha introdotto la generale revisione dell'organizzazione e gestione dei giochi e scommesse sui cavalli;

g) preso atto delle osservazioni trasmesse dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) all'articolo 1, comma 1, eliminare le parole « con sede in Roma » ritenendosi preferibile — in analogia a quanto già previsto in sede di riordino di altri enti — demandare allo statuto la determinazione circa la sede;

2) sostituire all'articolo 2, comma 1, le parole da « L'UNIRE promuove... » fino a « trottatore italiano » con le seguenti:

« L'UNIRE persegue l'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine con riferimento a qualsiasi impiego ed utilizzazione; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore

dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;»

3) all'articolo 2, comma 1, appare opportuno prevedere altresì tra le funzioni dell'UNIRE anche la tutela dell'incolumità e il mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;

4) all'articolo 2, comma 2, aggiungere dopo la parola «l'UNIRE» le seguenti «coordina i propri interventi con i programmi regionali di sostegno alle attività agricole e zootecniche e collabora con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulle base delle rispettive competenze funzionali, nel rispetto dei relativi ambiti territoriali e nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore; ...». Sopprimere quindi il comma 2 dell'articolo 3. Inoltre appare opportuno — sempre all'articolo 2, comma 2 — sostituire la parola «allevatori» con la parola «alleanatori»;

5) all'articolo 3 appare opportuno prevedere che la determinazione circa la percentuale della quota dei proventi derivanti dalle scommesse da ripartire tra le regioni e le province autonome sia affidata alla concertazione tra il Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e comunque non inferiore al 20 per cento;

6) all'articolo 4, comma 1, si preveda la presenza nel Consiglio di amministrazione di due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in modo da consentire una più equa rappresentanza delle diverse realtà regionali;

7) all'articolo 4, comma 3, si garantisca all'interno del Consiglio anche la presenza di professionalità esperte nel settore del cavallo da sella;

8) si segnala l'esigenza di coordinare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, nel senso di prevedere una coincidenza tra il mandato del Consiglio di amministrazione e quello del segretario generale, evitando così un evidente squilibrio in senso tecnocratico;

9) all'articolo 6, comma 2, si precisi a quali organizzazioni sindacali nazionali si faccia riferimento: si ritiene in particolare utile la partecipazione sia delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente sia delle organizzazioni professionali del mondo agricolo;

10) all'articolo 7, comma 3, si preveda che l'UNIRE gestisce i libri genealogici delle razze equine e le funzioni connesse avvalendosi delle specifiche associazioni nazionali di allevatori, tramite convenzione o delega;

11) all'articolo 8 aggiungere dopo le parole «personale dell'UNIRE» le seguenti «ivi compreso il personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici»;

12) si segnala, infine, l'opportunità di coordinare le disposizioni del presente decreto con altre disposizioni sulla materia addivenendo anche ad abrogazioni espresse.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

EMENDAMENTI

Prima del punto 1 della proposta di parere inserire il seguente:

È opportuno prevedere che l'UNIRE sia classificato ai sensi della Tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 (articolo 1, comma 3), come Ente di 1° Livello.

1. Giaretta, Palma.

Al punto 2) penultimo rigo della proposta di parere aggiungere prima delle parole: dello sviluppo, le seguenti: della valutazione e.

2. Frattini.

Al punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: determina, in particolare, il finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi.

3. Frattini.

Al punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

all'articolo 2, comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: ed ovunque trasmesse garantendo il diritto di immagine dei proprietari di cavalli da corsa;

all'articolo 2 inserire il seguente comma 7:

« Eroga contributi a favore degli investimenti diretti alla creazione e alla valorizzazione dei centri di allevamento e allevamento polifunzionale; previene e re-

prime la diffusione dell'uso delle tecniche dopanti; collabora con il Ministero delle finanze per la promozione e la gestione delle scommesse ippiche ».

4. Frattini.

PUNTO 4

L'intero punto è soppresso e così riformulato: Appare opportuno, all'articolo 2, comma 2, aggiungere dopo le parole: degli allevatori, le parole: degli allenatori.

5. Magnalbò, Bonatesta.

Al punto 4) aggiungere in fine i seguenti periodi:

al terzo rigo, dopo la parola: premi aggiungere le parole: e provvidenze; dopo la parola: artieri, aggiungere le parole: e delle altre categorie ippiche.

6. Frattini.

PUNTO 4-BIS

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: per la trasmissione, aggiungere le parole: in diretta.

7. Magnalbò, Bonatesta.

PUNTO 5

È soppresso.

8. Magnalbò, Bonatesta.

PUNTO 6

Sostituire le parole: due membri, con: un membro.

9. Magnalbò, Bonatesta.

Al punto 6) aggiungere il seguente periodo: Appare necessaria l'eliminazione dell'appartenenza dei due consiglieri di amministrazione riservati rispettivamente al settore ippico del galoppo e del trotto.

10. Garra.

PUNTO 7-BIS

All'articolo 4, comma 6, si garantisca a coloro che si trovano in condizione di incompatibilità di ovviare mediante la costituzione di blind trust o di altro istituto giuridico che raggiunga gli stessi scopi.

11. Magnalbò, Bonatesta.

PUNTO 8

Dopo le parole: e quello del segretario generale, *aggiungere le seguenti:* della durata di quattro anni per entrambi.

12. Magnalbò, Bonatesta.

Al punto 8) aggiungere: Al nuovo consiglio di amministrazione non dovrebbe

essere sottratta la potestà di nomina del futuro segretario generale.

13. Garra.

Dopo il punto 8) aggiungere il seguente punto:

8-bis) All'articolo 4, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 7:

7. Le disposizioni del comma precedente non si applicano quanto gli interessati affidano in amministrazione fiduciaria ad un comitato di garanti i beni e i diritti per i quali possa determinarsi un conflitto di interessi.

14. Frattini.

Dopo il punto 8 della proposta di parere inserire il seguente:

All'articolo 4, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

6-bis. le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle ipotesi di affidamento in amministrazione fiduciaria, da parte degli interessati, ad un comitato di garanti, dei beni e dei diritti che possono integrare il conflitto di interessi. Con apposito regolamento del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si provvede alla disciplina dell'amministrazione fiduciaria.

15. Giaretta, Palma.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PARERE APPROVATO

La Commissione

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine »;

b) rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b) recante la delega al riordino degli enti pubblici non previdenziali, nonché in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 143/1997 che dispone la soppressione di tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e quindi anche a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) verificata la conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge n. 59 del 1997;

d) rilevata la necessità di ricondurre a normalità istituzionale la gestione dell'UNIRE dopo sei anni di commissariamento, nonché di una riforma che garantisca un rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento nazionale del settore dell'ippica e un raccordo con i livelli regionali;

e) considerato che la riorganizzazione dell'ente UNIRE è finalizzata ad assicurare una maggiore efficienza, trasparenza ed economicità di gestione nel campo dell'ippica;

f) rilevata l'opportunità di considerare il presente decreto strettamente connesso con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 che ha introdotto la generale revisione dell'organizzazione e gestione dei giochi e scommesse sui cavalli;

g) preso atto delle osservazioni trasmesse dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) Appare opportuno prevedere che l'UNIRE sia classificato ai sensi della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 (articolo 1, comma 3) come ente di primo livello;

2) all'articolo 1, comma 1, eliminare le parole « con sede in Roma » ritenendosi preferibile — in analogia a quanto già previsto in sede di riordino di altri enti — demandare allo statuto la determinazione circa la sede;

3) sostituire all'articolo 2, comma 1, le parole da « L'UNIRE promuove... » fino a « trottatore italiano » con le seguenti:

« L'UNIRE persegue l'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine con riferimento a qualsiasi impiego ed utilizzazione; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di

quelli esistenti nonché all'incremento dei centri di addestramento; provvede alla valorizzazione e alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; »

4) all'articolo 2, comma 1, appare opportuno prevedere altresì tra le funzioni dell'UNIRE anche la tutela dell'incolumità e il mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;

5) all'articolo 2, comma 2, aggiungere dopo la parola « l'UNIRE » le seguenti « coordina i propri interventi con i programmi regionali di sostegno alle attività agricole e zootecniche e collabora con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulle base delle rispettive competenze funzionali, nel rispetto dei relativi ambiti territoriali e nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore; ... ». Sopprimere quindi il comma 2 dell'articolo 3. Inoltre appare opportuno — sempre all'articolo 2, comma 2 — sostituire la parola « allevatori » con la parola « allenatori », nonché aggiungere dopo la parola « premi » le parole « e provvidenze »;

6) all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine la seguente espressione « ed ovunque trasmesse »;

7) all'articolo 3 appare opportuno prevedere che la determinazione circa la percentuale della quota dei proventi derivanti dalle scommesse da ripartire tra le regioni e le province autonome sia affidata alla concertazione tra il Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e comunque in misura non inferiore al 20 per cento. All'articolo 3, comma 1, dopo la parola « ippica » inserire le seguenti « in particolare di carattere agonistico ».

8) all'articolo 4, comma 1, si preveda la presenza nel Consiglio di amministrazione di due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in modo da consentire una più equa rappresentanza delle diverse realtà regionali;

9) all'articolo 4, comma 3, si garantisca all'interno del Consiglio anche la presenza di professionalità esperte nel settore del cavallo da sella;

10) si segnala l'esigenza di coordinare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, nel senso di prevedere una coincidenza tra il mandato del Consiglio di amministrazione e quello del segretario generale, evitando così un evidente squilibrio in senso tecnocratico.

11) all'articolo 6, comma 2, si precisi a quali organizzazioni sindacali nazionali si faccia riferimento: si ritiene in particolare utile la partecipazione sia delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente sia delle organizzazioni professionali del mondo agricolo;

12) all'articolo 7, comma 3, si preveda che l'UNIRE gestisce i libri genealogici delle razze equine e le funzioni connesse avvalendosi delle specifiche associazioni nazionali di allevatori, tramite convenzione o delega;

13) all'articolo 8 aggiungere dopo le parole « personale dell'UNIRE » le seguenti « ivi compreso il personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici »;

14) si segnala, infine, l'opportunità di coordinare le disposizioni del presente decreto con altre disposizioni sulla materia addivenendo anche ad abrogazioni espresse.

15) all'articolo 10 si propone di spostare il comma 2 al posto del comma 1 prevedendo dopo le parole « nuovi organi » le parole « e del segretario generale » e sostituendo il termine di 45 giorni con il termine di 90 giorni; di spostare quindi il comma 1 al posto del comma 2 sopprimendo le parole da « il direttore generale dell'UNIRE... » fino alla parola « mentre ».